



# *Città di Ginosa*

*Provincia di Taranto*

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NCC  
NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI, NOLEGGIO CON  
CONDUCENTE OLTRE 9 POSTI, VEICOLI SPECIALI E VEICOLI CON  
FINALITÀ TURISTICA**

**Approvato con  
Delibera Consiglio Comunale  
n. 20 del 24/7/2025**

## *Articoli*

1. Oggetto e definizioni

### **PARTE PRIMA – NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

#### **Disciplina del servizio Taxi e NCC - noleggio di veicoli con conducente adibito al trasporto di persone sino a 9 posti (compreso il conducente)**

2. Noleggio con conducente fino a 9 posti compreso il conducente
3. Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
4. Rimesse per il servizio di NCC
5. Autorizzazione di esercizio
6. Requisiti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni
7. Fermo e sostituzione dei veicoli
8. Obblighi per il possessore di autorizzazione
9. Determinazione del numero di autorizzazioni
10. Validità delle autorizzazioni
11. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
12. Ufficio competente
13. Impedimenti soggettivi
14. Contenuto del bando
15. Presentazione delle domande
16. Bando di concorso
17. Validità della graduatoria
18. Inizio del servizio
19. Rinuncia all'autorizzazione
20. Trasferibilità dell'autorizzazione
21. Sostituzione alla guida
22. Collaborazione familiare
23. Idoneità dei mezzi
24. Obblighi, diritti e doveri
25. Caratteristiche dei veicoli
26. Pubblicità sulle autovetture
27. Trasporto di persone diversamente abili
28. Tariffe
29. Vigilanza
30. Sanzioni
31. Diffida
32. Sospensione dell'autorizzazione
33. Revoca dell'autorizzazione
34. Decadenza dell'autorizzazione
35. Procedimento sanzionatorio

### **PARTE SECONDA – AUTOBUS**

36. Autobus
37. Esercizio dell'attività: Scia
38. Disposizioni concernenti i conducenti

**39. Contingente numerico**

**PARTE TERZA – AMBULANZE**

**40. Ambulanze**

**41. Definizione del servizio**

**42. Autorizzazione all'esercizio**

**43. Rilascio dell'autorizzazione**

**44. Area di sosta - Servizio di informazione turistica**

**45. Obblighi e oneri a carico dell'assegnatario**

**46. Obblighi e oneri a carico del Comune**

**47. Requisiti di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica**

**48. Revoca dell'autorizzazione**

**PARTE QUARTA – APE CALESSINO**

**49. Ape calessino**

**50. Rilascio delle autorizzazioni**

**51. Requisiti essenziali**

**52. Contingente numerico**

**53. Modalità di svolgimento**

**54. Sostituzione di veicolo**

**PARTE QUINTA – RISCIO**

**55. Riscio**

**56. Contingente numerico**

**57. Requisiti di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica**

**58. Requisiti essenziali**

**59. Modalità di svolgimento del servizio**

**60. Area di sosta- Servizio di informazione turistica**

**61. Obblighi e oneri a carico dell'assegnatario**

**62. Obblighi e oneri a carico del Comune**

**63. Revoca dell'autorizzazione**

**PARTE SESTA – TRENINO GOMMATO**

**64. Trenino Gommato**

**65. Contingente numerico delle autorizzazioni**

**66. Requisiti di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica**

**67. Modalità di svolgimento del servizio**

**68. Requisiti essenziali**

**69. Area di sosta - Servizio di informazione turistica**

**70. Obblighi e oneri a carico dell'assegnatario**

**71. Obblighi e oneri a carico del Comune**

**72. Revoca dell'autorizzazione**

**73. Obblighi del titolare dell'attività**

## **PARTE SETTIMA – NAVETTA TURISTICA**

- 74.** Navetta turistica
- 75.** Rilascio delle autorizzazioni
- 76.** Requisiti essenziali
- 77.** Contingente numerico
- 78.** Requisiti di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica
- 79.** Modalità di svolgimento del servizio
- 80.** Area di sosta- Servizio di informazione turistica
- 81.** Obblighi e oneri a carico dell'assegnatario
- 82.** Obblighi e oneri a carico del Comune
- 83.** Revoca dell'autorizzazione
- 84.** Sanzioni

## **PARTE OTTAVA – DISPOSIZIONI FINALI**

- 85.** Abrogazione di norme precedenti

## **Art. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI**

Il presente Regolamento disciplina gli autoservizi pubblici non di linea, noleggio con conducente (N.C.C.), nel rispetto della legge 21/1992, nonché i veicoli speciali ed i veicoli con finalità turistica. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- dagli articoli 19 punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- dalla Legge Regionale n. 14 del 03/04/1995;
- dal D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248 del 04/08/2006;
- dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- dal D.M. 20/04/1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
- dall’art. 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- dal D.L. 145/2018, dalla L. 12/2019.

## **PARTE PRIMA – NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

### **Art. 2 - NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE**

1. Il servizio pubblico non di linea mediante NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti compreso il conducente) provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea e si rivolge ad un’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.
2. L’autoservizio viene effettuato a richiesta dall'utenza ed è svolto in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, oppure nell’ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.
3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire unicamente all’interno della rimessa. È in ogni caso consentita la fermata sul suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.

4. La sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della Provincia di Taranto, previa comunicazione ai Comuni predetti e al Comune di Ginosa.
5. L'inizio e la fine del servizio avvengono con partenza e arrivo dell'autovettura presso le rimesse di cui sopra. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico predisposto secondo le disposizioni di legge.
6. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori del territorio provinciale.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 5, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa qualora, durante l'espletamento del servizio, il noleggiatore riceva ulteriori prenotazioni da parte dell'utenza.

### **Art. 3 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. I titolari di autorizzazione di NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il servizio di NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

### **Art. 4 - RIMESSE PER IL SERVIZIO NCC**

1. La rimessa, in locale ovvero in area scoperta, ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza o la sede operativa, presso le quali possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, devono essere ubicate nel territorio del Comune di Ginosa. L'idoneità delle rimesse è accertata in riferimento alla normativa edilizia e urbanistica ed alla destinazione d'uso ai sensi della relativa normativa nazionale, regionale e comunale.
2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art. 7 lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n.21 s.m.i., lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili, presenti nel territorio del Comune di Ginosa.

### **Art. 5 - AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO**

1. L'esercizio del servizio di NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 8 della L. n. 21/1992 e alla L. R. n. 14/95, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di seguito indicati.

2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente. Qualora per l'esercizio del noleggio si adottò la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l. ecc.) le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
3. È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi previsti all'art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
5. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
6. È ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture fino a 9 posti con conducente.
7. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare (conformemente a quanto previsto dall'art. 230 - bis del Codice civile) o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92.
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

#### **Art. 6 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento del servizio NCC con autovetture fino a 9 posti è necessario:
  - a. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano, essere in possesso di regolare permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
  - b. possedere l'idoneità fisica al servizio;
  - c. possessore la licenza media;
  - d. possedere della patente di tipo B da almeno 3 anni;
  - e. avere conoscenza di base della lingua inglese;
  - f. essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 e della L.R. n. 14/95; l'iscrizione al ruolo è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti al servizio di NCC in qualità di dipendente di impresa autorizzata o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. In caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi corrispondente elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - g. essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare dell'impresa, dei dipendenti che effettuano il servizio e dagli eventuali sostituti alla guida;

- h. possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB;
  - i. essere proprietario o comunque avere l'esclusiva disponibilità anche in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio. Tale veicolo può essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
  - j. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati con i massimali minimi prescritti dalla legge;
  - k. di non aver trasferito, da almeno cinque anni, altra autorizzazione NCC rilasciata da questo o da altro Comune;
  - l. avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di NCC;
  - m. non svolgere altre attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
  - n. altri eventuali documenti previsti specificatamente dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. La documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo potrà essere presentata, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, nelle forme dell'autocertificazione.

#### **Art. 7 – FERMO E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI**

- 1. Il titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C. che, per giustificati motivi, intende fermare il veicolo per un periodo non superiore a sei mesi, può farlo dandone comunicazione al Comune
- 2. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire temporaneamente un veicolo perché guasto od in riparazione oppure obsoleto, può farlo purché con altro veicolo avente i previsti requisiti, dopo averne chiesto l'autorizzazione al Comune.
- 3. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire definitivamente un veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente deve chiederne l'autorizzazione al Comune, fornendo i dati di identificazione del nuovo veicolo che deve essere sottoposto a collaudo presso i competenti uffici della M.C.T.C.

#### **Art. 8 – OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI AUTORIZZAZIONE**

- 1. La L. n. 21/1992 ed il D.lgs. n. 81/2008 impongono al titolare di autorizzazione per N.C.C. l'osservanza delle norme e dei controlli ivi indicati.
- 2. Il datore di lavoro rispetta gli adempimenti di legge in materia di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri conducenti in qualità di dipendenti, di soci di cooperative di produzione e lavoro.
- 3. I titolari di società di autonoleggio o gli artigiani che si avvalgono della sostituzione alla guida debbono:
  - nominare un medico responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed un responsabile dei lavoratori per la sicurezza;

- fare effettuare, ai dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico, corsi di primo soccorso ed annualmente gli aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro;
  - fare effettuare, ai sensi degli artt. 18 e 25 del D.lgs. n. 81/2008, ai dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico, controlli sanitari preventivi per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza, con particolare riguardo al controllo dell'assenza di alcolismo, di tossicodipendenze o di malattie che mettano a repentaglio la guida.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. n. 21/1992, le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
  5. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
  6. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo, da parte del conducente, di compilare e tenere a bordo un foglio di servizio. Fino all'effettiva entrata in funzione del foglio elettronico conforme alle specifiche tecniche stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gestito tramite la piattaforma nazionale RENT, il foglio di servizio può essere redatto in formato cartaceo, purché riporti le medesime informazioni previste dalla normativa vigente.
  7. Il foglio di servizio, redatto in formato cartaceo fino all'entrata in vigore del formato elettronico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite la piattaforma RENT, deve riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati obbligatori:
    - a. dati identificativi del passeggero (nome, recapito o riferimento della prenotazione);
    - b. spostamento da... a... con indicazione della località di partenza e di destinazione;
    - c. tipo di veicolo utilizzato per il servizio e targa del medesimo;
    - d. nome e cognome del conducente;
    - e. ora di inizio del servizio e chilometri rilevati alla partenza;
    - f. ora di fine del servizio e chilometri rilevati all'arrivo in rimessa.
    - g. il conducente ha l'obbligo di tenere a bordo i fogli di servizio relativi agli ultimi quindici giorni di attività, compreso quello in corso, ai fini dei controlli da parte degli organi preposti alla vigilanza.
  8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio potrà avvenire anche senza il rientro in rimessa quando sia stata acquisita sin dalla partenza un'ulteriore prenotazione, con partenza o destinazione all'interno della provincia in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In tal caso il conducente potrà dimostrare, con documentazione probante, di non poter rientrare in rimessa in relazione alla distanza e ai tempi tecnici di percorrenza. La prenotazione successiva deve risultare registrata nel foglio di servizio e disponibile per eventuali controlli da parte degli organi competenti.

9. È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

#### **Art. 9 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, individua il contingente numerico delle autorizzazioni per il servizio NCC da rilasciare a seguito di procedura di evidenza pubblica indetta dal Servizio Suap, attraverso l'applicazione di apposita formula che aggiunga al parametro "Popolazione", coefficienti correttivi che sono considerati significativi al fine di caratterizzare l'offerta del servizio N.C.C. nel territorio comunale.
2. La suddetta formula in base alla quale fissare il numero di autorizzazioni N.C.C. è il risultato della seguente espressione:

$$(N_a : P_1) : P_2$$

In cui:

- **N<sub>a</sub>** = popolazione residente nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è approvata la delibera che provvede alla revisione del contingente numerico + ultima rilevazione ARRIVI turistiche fonte Regione Puglia.
  - **P<sub>1</sub>** = numero licenze NCC già rilasciate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è approvata la delibera
  - **P<sub>2</sub>** = 500 numero potenziali clienti per ogni singola licenza
3. La revisione può determinare unicamente conferma o aumento delle autorizzazioni disponibili.
  4. In sede di revisione la Giunta Comunale provvede ad arrotondamento sempre all'unità superiore.
  5. Con cadenza triennale la Giunta Comunale provvede all'aggiornamento del contingente numerico delle autorizzazioni.

#### **Art. 10 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. L'autorizzazione ha validità temporale illimitata purché si conservino i requisiti di legge e del presente regolamento in capo al titolare oltre alla permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di N.C.C. può essere sottoposto a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dalla vigente normativa.
3. La sopravvenuta carenza dei suddetti requisiti in capo al titolare comporta la decadenza dalla titolarità dell'atto.
4. Il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, all'ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente ed il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi, sia per sé che per i dipendenti addetti al servizio.

#### **Art. 11 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. con autovetture fino a 9 posti sono rilasciate a seguito di concorso pubblico per titoli indetto dal Servizio Suap.
2. Il bando è pubblicato oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Ginosa e sul Bollettino della Regione Puglia.
3. Il competente Suap istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

#### **Art. 12 - UFFICIO COMPETENTE**

É individuato il Suap quale ufficio competente ex dpr 160/10 alla gestione di tutti i procedimenti autorizzativi relativi alle diverse tipologie di attività contemplate dal presente Regolamento

#### **Art. 13 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
  - a. L'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.
  - b. L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (Antimafia).
  - c. L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni.
  - d. L'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
  - e. Aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al nuovo avviso pubblico, l'autorizzazione di N.C.C. - noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni.
2. In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.lgs. del 6 settembre 2011 n. 159.

#### **Art. 14 - CONTENUTO DEL BANDO**

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:

- a. numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- b. requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso per il rilascio delle
- c. autorizzazioni;
- d. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- e. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e della prova orale di esame;

- f. termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa;
- g. modalità di utilizzo e di validità della graduatoria.

#### **Art. 15 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. dovranno essere presentate al Servizio Suap attraverso il portale "*Impresa in un giorno*" entro i termini stabiliti dal bando stesso.
2. I candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:
  - a. generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
  - b. indirizzo di posta elettronica e PEC a cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
  - c. cittadinanza;
  - d. titolo di studio posseduto;
  - e. dichiarazione di impegno all'acquisto o alla disponibilità, in proprietà, leasing o noleggio a lungo termine, di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio, da perfezionare entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione da parte del Comune. In alternativa, è ammessa la presentazione di documentazione attestante la disponibilità anticipata del veicolo.
  - f. dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
  - g. numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
  - h. dichiarazione di possesso dei requisiti morali, ai sensi di legge, e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
  - i. dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
  - j. dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
  - k. dichiarazione (corredata da idoneo titolo) attestante la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di N.C.C. ovvero dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di N.C.C., da prodursi entro il termine massimo giorni 30 (trenta) dalla ricezione di formale comunicazione da parte del Suap a seguito di positiva partecipazione al bando pubblico indetto.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
  - a. certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti previsto dall'art. 6 della L. n.21/92;
  - b. certificato medico, con data non antecedente a 3 mesi dalla presentazione, atte-

stante idoneità fisica per l'esercizio del servizio e l'assenza di malattie incompatibili con lo stesso.

4. La domanda può essere corredata da dichiarazione, con allegata relativa documentazione, attestante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal bando.

#### **Art. 16 – BANDO DI CONCORSO**

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni prevederà una procedura per titoli ed esami.
2. All'uopo è costituita una Commissione di concorso composta dal Responsabile del Servizio Suap (in qualità di Presidente), dal Comandante della Polizia Locale, da un dipendente del Servizio Cultura.
3. Alla Commissione partecipa come segretario verbalizzante un dipendente del Comune di Ginosa individuato con provvedimento di nomina della Commissione di concorso.
4. La valutazione dei titoli avverrà mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:
  - anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione: max. 6 punti;
  - aver prestato servizio N.C.C. in qualità di titolare, o sostituto alla guida, o collaboratore familiare, o autista dipendente presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio: punti 0,50 ad anno;
  - diploma di laurea: punti 4;
  - diploma di scuola media superiore: punti 3;
  - diploma di scuola media inferiore: punti 2;
  - altri titoli, (titoli professionali specifici, ecc.), purché documentati: punti 0,50 a titolo per un massimo di punti 3.
5. L'esame consisterà in un colloquio nelle materie sotto elencate:
  - a. conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente;
  - b. conoscenza della toponomastica locale, dei principali luoghi di attrazione turistica e siti storici del Comune e della Provincia;
  - c. conoscenza della lingua straniera.
6. La prova orale s'intenderà superata se il punteggio assegnato sarà superiore a 7/10.
7. A parità di punteggio, sono da considerarsi titoli preferenziali nella formulazione della graduatoria:
  - aver esercitato il servizio di N.C.C. - noleggio con conducente ovvero essere stato dipendente di un'impresa N.C.C. - noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 21/92, per almeno sei mesi nel territorio del Comune di Ginosa;
  - aver svolto l'attività di conducente di N.C.C. per almeno sei mesi in imprese di trasporto persone, operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
  - disponibilità di auto a basso impatto ambientale (elettriche o ibride);

- disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone in situazione di handicap;
  - minore età;
  - stato di disoccupazione.
8. La Commissione, terminate le operazioni concorsuali, predispone la graduatoria, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e nella valutazione dei titoli, secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette al Servizio Suap per gli adempimenti conseguenziali, fra cui l'approvazione formale della stessa e la richiesta di presentazione ai soggetti ammessi della documentazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, a pena di decadenza dall'assegnazione con contestuale esclusione dalla graduatoria concorsuale.
  9. A parità di punteggio, sono da considerarsi titoli preferenziali nella formulazione della graduatoria la minore età.
  10. Accertata la regolarità della documentazione pervenuta, il Responsabile del Suap provvederà al rilascio delle autorizzazioni in favore degli assegnatari aventi diritto.

#### **Art. 17 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA**

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di tre anni dalla data di approvazione. Le autorizzazioni che si rendessero vacanti entro i tre anni di validità della graduatoria dovranno essere coperte utilizzando la graduatoria medesima, fino ad esaurimento della stessa.

#### **Art. 18 – INIZIO DEL SERVIZIO**

1. Dall'avvenuta assegnazione dell'autorizzazione oppure dall'acquisizione per atto tra vivi o mortis causa, il titolare ha l'obbligo di iniziare o fare iniziare il servizio entro 180 giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di attribuzione, o dall'avvenuto trasferimento del titolo autorizzatorio.
2. Il termine può essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, per ulteriori 180 giorni.

#### **Art. 19 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE**

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale restituendo l'autorizzazione amministrativa.

#### **Art. 20 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC con autovetture fino a 9 posti sono,

su domanda del titolare, trasferibili a persona designata dallo stesso purché quest'ultima risulti iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n.21 e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle leggi in materia.

A tal fine, occorre che il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a. risulti essere titolare di autorizzazione da non meno di 5 anni;
  - b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c. sia divenuto in modo permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere comprovata dal titolare mediante presentazione di idonea documentazione, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche.
2. Per esercitare la facoltà di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo della immediata cessazione del servizio, dovrà consegnare al Comune il titolo autorizzatorio posseduto entro 1 mese dal verificarsi dell'evento e/o impedimento e richiedere nei successivi 2 mesi il trasferimento della titolarità del titolo. Lo stesso titolo resta, per tanto, congelato ai fini di nuove assegnazioni per il periodo di mesi 3 dal verificarsi dell'evento od impedimento di cui al comma 2, tranne che non intervenga rinuncia scritta del titolare dell'autorizzazione e/o della licenza;
3. Le autorizzazioni possono essere trasferite, in caso di morte del titolare, entro il termine massimo di due anni dal verificarsi dell'evento:
- a. ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti richiesti ed iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21 (nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare);
  - b. ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio, dalla normativa e dal presente regolamento.
4. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare all'ufficio competente, il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve altresì indicare:

- a. la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
  - b. la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
6. Ai sensi dell'art. 9, comma 3°, della Legge 15.01.1992, n. 21, il titolare ovvero, in caso

di morte, gli eredi del titolare che abbiano trasferito l'autorizzazione non possono concorrere ad altre assegnazioni, né possono trasferirne ancora ad altri se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

#### **Art. 21 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**

1. I titolari di autorizzazione per il servizio N.C.C. con autovetture fino a 9 posti, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
2. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

#### **Art. 22 - COLLABORAZIONE FAMILIARE**

1. I titolari di autorizzazione per il servizio N.C.C. con autovetture fino a 9 posti, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
  - a. dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21.
  - b. dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti soggettivi e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi previsti dal presente regolamento;
  - c. atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
  - d. copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
  - e. certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di autorizzazione alla sostituzione da esporre e allegare all'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicati al Comune entro 15 giorni e annotati appropriatamente.

## **Art. 23 - IDONEITÀ DEI MEZZI**

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni ottimali del veicolo od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
3. Il titolare della autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività; in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.

## **Art. 24 – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI**

1. I conducenti dei veicoli adibiti a servizi N.C.C. hanno l'obbligo di:
  - a. mantenere pulito ed efficiente il veicolo;
  - b. recare con sé, durante il servizio, i documenti di circolazione e di guida nonché tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale all'esercizio, ed esibirli a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia;
  - c. applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento e prescritti;
  - d. durante il servizio, indossare abiti confacenti al servizio prestato;
  - e. assumere con il pubblico un comportamento corretto e responsabile;
  - f. ad ogni fine della corsa, verificare che all'interno del veicolo non siano stati dimenticati oggetti e, in caso positivo, consegnarli entro 24 ore presso il Suap;
  - g. comunicare al Suap, entro il termine di 30 giorni, il cambio di residenza;
  - h. comunicare entro 48 ore dall'evento al Suap l'avvenuto sinistro che abbia comportato la revisione presso la M.C.T.C. o la sospensione del servizio;
  - i. effettuare, se non diversamente richiesto dal cliente, il percorso più breve oppure quello più economico per raggiungere il luogo dallo stesso indicato o concordato;
  - j. dare comunicazione all'Ufficio SUAP competente, entro il termine di trenta giorni, della variazione dell'indirizzo della rimessa;
  - k. rispettare l'orario ed il luogo concordato per la prestazione del servizio, salvo cause di forza maggiore da documentarsi all'Ufficio comunale competente, che ne darà valutazione;
  - l. assicurarsi che il contachilometri sia efficiente;
  - m. comunicare all'Ufficio comunale competente ogni eventuale sospensione del servizio ed il relativo periodo
2. I conducenti di veicoli in servizio di noleggio con conducente, nel periodo di effettuazione del servizio hanno diritto:
  - a. ad essere informati con tempestività dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
  - b. a chiedere al cliente un anticipo non superiore al 20% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
  - c. di rifiutare la corsa del cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro,

ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione.

3. I conducenti di veicoli N.C.C. hanno il divieto di:
  - a. interrompere il servizio se non richiesto dal cliente, tranne nei casi di accertabile forza maggiore o di pericolo;
  - b. durante la corsa fumare e/o mangiare e bere;
  - c. non rispettare il percorso eventualmente concordato con il cliente tranne nei casi di accertabile forza maggiore o di pericolo;
  - d. permettere la conduzione del veicolo oggetto di licenza ad altri anche se in possesso di patente idonea;
4. In aggiunta ai divieti previsti nel comma precedente, quando il veicolo non si trovi nell'autorimessa, il conducente del servizio N.C.C. non deve accettare prenotazioni del servizio tramite telefono, radio, computer, a bordo del veicolo.

## **Art. 25 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

1. I veicoli adibiti al servizio N.C.C. debbono:
  - a. avere in dotazione gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle normative che disciplinano la circolazione stradale;
  - b. avere in dotazione un bagagliaio in grado di contenere valigie e contenitori atti al trasporto di cose od animali domestici al seguito dell'utente; è consentita l'installazione di un portabagagli all'esterno del veicolo, qualora consentito dalla normativa vigente;
  - c. essere collaudati per almeno quattro posti e non più di 8 posti destinati ai passeggeri;
  - d. rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente per l'inquinamento.
2. I veicoli adibiti al servizio N.C.C.:
  - a. Devono esporre all'interno del parabrezza anteriore, se munito, o sulla parte anteriore del veicolo, un contrassegno con la scritta "noleggio" ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale ed il numero dell'autorizzazione.
  - b. Devono avere caratteristiche costruttive che consentano una circolazione senza provocare rumori molesti dagli scarichi del motore;
  - c. Hanno il preciso divieto dell'utilizzo ed installazione di luci esterne diverse da quelle previste dal codice della strada e necessari per l'immatricolazione del veicolo;
  - d. Non è consentito utilizzare apparecchiature audio tali da sentirsi al di fuori del veicolo.
3. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. e il Comando di P.L., annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi di servizio.
4. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal Suap, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il Suap adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.

## **Art. 26 – PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE**

È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli purché conformi a quanto previsto dal D.lgs. n. 235/1992 (Nuovo Codice della Strada) ed ai regolamenti comunali.

## **Art. 27 – TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI**

1. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
2. Il conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
4. I veicoli adibiti a servizio N.C.C. possono essere adattati per il trasporto di soggetti diversamente abili. Detti veicoli debbono esporre il simbolo di accessibilità.

## **Art. 28 – TARIFFE**

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993, i titolari delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Gli importi suddetti devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso il Suap.
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio con di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati. In caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati ai sensi presente regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.
3. I titolari di licenza di noleggio con conducente dovranno munirsi di un listino prezzi debitamente vidimato Suap del Comune ed esibire all'interno dell'autovettura in maniera visibile da tutti gli utilizzatori del servizio.

## **Art. 29 – VIGILANZA**

1. L'ufficio comunale competente (Suap), anche avvalendosi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, promuove inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dai competenti organi individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

## **Art. 30 – SANZIONI**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento, sono punite con sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

#### **Art. 31 – DIFFIDA**

1. Il Responsabile del Servizio Suap diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione quando lo stesso od un suo sostituto:
  - a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
  - b. non eserciti con regolarità il servizio;
  - c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
  - d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

#### **Art. 32 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione può essere sospesa dal Responsabile del Servizio Suap, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
  - a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
  - b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - c. violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
  - d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della sopracitata norma del presente Regolamento;
  - e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
  - f. per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, della sopracitata norma del presente Regolamento, previa diffida;
  - g. per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - h. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
  - i. per violazione delle norme del presente regolamento che regolano il trasporto dei diversamente abili, di cui al presente regolamento;
  - j. violazione delle norme di comportamento di cui alle disposizioni del presente regolamento.

2. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il dirigente del servizio comunale competente, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.
3. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.
4. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopraelencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.
5. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti. La riconsegna dell'autorizzazione è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.
6. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione viene determinato tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

### **Art. 33 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del Servizio Suap dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a. quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
  - b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo nell'arco di tre anni;
  - c. quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
  - d. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
  - e. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
  - f. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - g. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
  - h. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
  - i. quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Art. 34 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del Servizio Suap dispone la decadenza nei seguenti casi:
  - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
  - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
  - c. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
  - d. per mancato rispetto del termine stabilito dalle norme del presente regolamento in caso di morte del titolare.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Art. 35 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

1. I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli del presente regolamento attivati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada debbono essere contestati per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti.
2. Il Comune, con apposito atto dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio ed i conseguenti provvedimenti del presente regolamento, oppure l'archiviazione degli atti. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.;

## **PARTE SECONDA – AUTOBUS**

### **Art. 36 - AUTOBUS**

1. Il servizio di noleggio con conducente adibito al trasporto di persone superiore a 9 posti è svolto con l'impiego di autoveicoli del tipo "Autobus" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
  - a. dal Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1071 del 21 ottobre 2009;
  - b. dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
  - c. dal Decreto Legislativo 22/12/2000 n. 395;
  - d. dalla Legge 11 agosto 2003, n. 218;
  - e. dalla Legge Regionale 31.10.2002, n. 18;
  - f. dalla L.R. 39/2018.

## **Art. 37 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA': SCIA**

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata alla presentazione da parte del titolare o dal legale rappresentante dell'impresa della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del comune di Ginosa e previa dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi, oggettivi, professionali e finanziari previsti per legge.
2. Alla SCIA dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia (L.R. 39/2018);
  - b. fotocopia patente di guida;
  - c. certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
  - d. Copia del Certificato di Abilitazione Professionale di cui al comma 11 dell'art. 116 del D.lgs.285/92;
  - e. Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di noleggio con conducente superiore a nove posti;
  - f. Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell'eventuale contratto di leasing;
  - g. Partita I.V.A.;
  - h. Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
  - i. Copia del titolo di proprietà o titolo di disponibilità della rimessa situata nel Comune di Ginosa in cui stazionerà il mezzo;
3. La SCIA non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del gestore dei trasporti, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Copia della SCIA deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.

## **Art. 38 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONDUCENTI**

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro

delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

#### **Art. 39 - CONTINGENTE NUMERICO**

3. Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) del servizio di noleggio con conducente di autobus e la presentazione della prescritta SCIA per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio.
4. Le SCIA per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autobus conservano la loro validità fino all'emanazione da parte della Regione Puglia della normativa in materia.

### **PARTE TERZA – AMBULANZE**

#### **Art. 40 - AMBULANZE**

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Autoambulanze", così come classificati dall'art 54, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, è disciplinato:
  - a. dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
  - b. dal D.M. n. 553 del 1987;
  - c. dal Decreto Ministeriale del 01/09/2009, n. 137;
  - d. dalle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 41 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Tali veicoli rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54 lettera f) del C.d.S. quali veicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo. In relazione alla funzione da svolgere e da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
  - a. tipo A: con carrozzeria definita "ambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;
  - b. tipo B: con carrozzeria definita "ambulanza di trasporto" attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente alle "ambulanze di trasporto" di Tipo B.
3. Detti autoservizi, compiuti a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte del trasportato, sono effettuati da parte di persone giuridiche, oltre che persone fisiche, che

utilizzano per tale attività “autoambulanze di trasporto di tipo B”, così come definite al precedente comma, delle quali abbiano la disponibilità a titolo di proprietà, leasing o noleggio a lungo termine e che siano in possesso delle abilitazioni alla guida per i suddetti veicoli (patente di tipo B e aver compiuto almeno 21 anni di età).

#### **Art. 42 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

1. L'attività di noleggio con conducente mediante ambulanze è subordinata alla titolarità di autorizzazione comunale rilasciata ad una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo e del seguente necessario requisito:
  - a. autorizzazione sanitaria per trasporto infermi e infortunati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.
3. Le autorizzazioni di cui sopra sono riferite ad un singolo veicolo.
4. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.
5. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
6. Non si applica alcun contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autoambulanze.

#### **Art. 43 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni vengono rilasciate, relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa o della persona fisica interessata, a chiunque, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente regolamento, ne faccia istanza al Suap comunale.

#### **Art. 44 - SOSTITUZIONE DI VEICOLO**

1. È consentita all'impresa o alla persona fisica la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
  - a. guasto meccanico, furto o incendio;
  - b. caso fortuito o forza maggiore.
2. L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

### **PARTE QUARTA – APE CALESSINO**

#### **Art. 45 - APE CALESSINO**

1. Il servizio turistico di trasporto su strada di persone a mezzo di veicoli speciali della categoria L4 e L5 del tipo "Ape Calessino" omologati in ottemperanza del D.lgs. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. è disciplinato:
  - a. dalle disposizioni del presente Regolamento;
  - b. dal D.lgs. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii;
  - c. dal DPR n.495 del 16.12.1992 (regolamento di attuazione del Nuovo C.d.S.);
  - d. dalla legge 21 del 15.01.1992.
2. Il servizio di trasporto di cui al comma 1 deve essere svolto con l'impiego di Ape Calessino, o modelli analoghi se presenti sul mercato, munito di carta di circolazione e immatricolato secondo le norme del D.lgs. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii, esclusivamente secondo un percorso prestabilito con deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Comando di P.L. Oltre al percorso saranno definite le fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta.
3. L'esercizio di attività turistica di trasporto di persone con Ape Calessino o modelli analoghi è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione per prestazione di trasporto persone con finalità promozionali e turistiche, rilasciata dal Comune, la cui validità è limitata al territorio comunale;
4. ogni autorizzazione e/o atto di assenso inerente e/o comunque riconducibile allo svolgimento del servizio fuori dal percorso stabilito è privo di efficacia.
5. L'autorizzazione verrà rilasciata dopo l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, in osservanza della direttiva U.E. 123/2006 (in particolare art.12) per il rispetto delle regole di trasparenza e imparzialità nella scelta dei soggetti affidatari.

#### **Art. 46 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Il rilascio di autorizzazioni avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica con l'osservanza dei principi di imparzialità, favor participationis, pubblicità, trasparenza.
2. L'assegnazione del servizio turistico di trasporto su strada di persone a mezzo di Ape Calessino o mezzi analoghi è soggetta a contingentamento e, più in generale, ad ogni prescrizione contenuta nel bando di gara.
3. Oltre ai requisiti per la partecipazione alla procedura di gara previsti dalla normativa vigente, il bando dovrà prevedere la presentazione, da parte dei partecipanti, di idonea documentazione che dimostri la proprietà o la disponibilità del mezzo del tipo "Ape Calessino".

#### **Art. 47 - REQUISITI ESSENZIALI**

1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati requisiti essenziali:
  - a. il percorso, da svilupparsi interamente all'interno del territorio comunale;
  - b. la finalità del servizio esclusivamente turistica, caratterizzata dall'inclusione nell'itinerario dei punti principali di attrazione turistica, culturale e monumentale della città, non in concorrenza con i servizi ordinari di linea;
  - c. offerta indifferenziata al pubblico;

- d. itinerari, giorni, orari e frequenze predeterminate;
- e. tariffa libera predeterminata autonomamente dall'esercente del servizio, remunerativa di costi di svolgimento del servizio;
- f. organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 48 - CONTINGENTE NUMERICO**

1. Il contingente numerico delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio turistico svolto con Ape Calessino o altri mezzi analoghi verrà definito con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del Servizio Suap. Le autorizzazioni saranno ripartite tra le seguenti categorie:
  - a. 80% a favore di persone fisiche non titolari di autorizzazione di NCC - noleggio con conducente e non appartenenti alla categoria indicata al punto b);
  - b. 20% a favore di imprese in forma societaria o individuale non titolari di autorizzazione di noleggio con conducente che abbiano come scopo d'impresa, tra l'altro, il servizio di noleggio con conducente. Se nella categoria di cui al punto b) non vi fosse alcun partecipante, l'Amministrazione si riserva di assegnare le relative autorizzazioni alle persone fisiche appartenenti alla categoria a).
2. L'aspirante potrà concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione individuata in una delle categorie suddette.

#### **Art. 49 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

1. Il servizio è svolto mediante l'offerta di prestazione di trasporto persone nel solo territorio comunale con finalità promozionali e turistiche, con l'utilizzo di veicolo avente caratteristiche tecniche specifiche delle categorie L4 e L5 del C.d.S.
2. L'itinerario, la definizione delle fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta, assentiti dal Comando di Polizia locale ed approvati dalla Giunta, saranno riportati negli atti della procedura ad evidenza pubblica.
3. Ciascuna sosta non deve essere inferiore a 15 minuti.
4. Il suddetto itinerario può subire delle modifiche ove richiesto da motivi di viabilità o altre esigenze dell'Amministrazione comunale.
5. Il costo della visita dei siti accessibili a pagamento è indicato nel bando.
6. Il servizio dovrà essere assicurato con assiduità e secondo orari e periodi che verranno stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.
7. Il servizio dovrà comunque essere assicurato nei giorni festivi e in occasione di eventi e/o ricorrenze che interessano la Città.
8. L'Ape Calessino o mezzo analogo dovrà riportare sul parabrezza la scritta "Comune di Ginosa", e nella parte anteriore del tetto la scritta con la dicitura: "servizio visite turistiche".

9. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali depliant e brochure in italiano ed in altre lingue.

#### **Art. 50 - AREA DI SOSTA - SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA**

1. L'assegnatario usufruirà di uno spazio all'uopo indicato dall'amministrazione comunale ove provvedere allo stazionamento del veicolo adibito alla visita turistica.
2. L'area adibita allo stazionamento del veicolo e servizi annessi è soggetta al pagamento del CUP - Codice Unico Patrimoniale.
3. Presso l'area adibita alla sosta, ove possibile, devono essere fornite anche informazioni in merito all'offerta turistica relativa al Comune e più in generale in riferimento all'intero ambito territoriale, e si potranno allestire pannelli promozionali e fornire eventuali gadget.
4. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali dépliant e brochure in italiano ed in altre lingue.

#### **Art. 51 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO**

1. L'assegnatario deve assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per la corretta gestione del servizio, nel rispetto di tutte le norme vigenti di sicurezza, di igiene e di quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Egli è tenuto a:
  - a. munirsi di licenze di esercizio, autorizzazioni e di quant'altro necessario per la gestione del servizio che dovrà essere svolto, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità conseguente alla gestione medesima;
  - b. custodire l'area sosta assegnata con tutte le attrezzature incluse;
  - c. dotarsi di congrua assicurazione, a copertura di ogni rischio derivante dall'esercizio delle attività previste;
  - d. curare la perfetta pulizia dell'area assegnata e la pulizia e sanificazione del veicolo adibito al servizio;
  - e. segnalare ai competenti uffici comunali eventuali criticità inerenti lo svolgimento del servizio;
  - f. assicurare la manutenzione del veicolo e delle eventuali strutture installate nell'area di sosta;
  - g. rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
  - h. informare tempestivamente il Comune per tutti gli avvenimenti che pregiudicano il normale funzionamento programmato;
  - i. consentire in qualsiasi momento al Comune, su semplice comunicazione da inviare almeno 48 ore prima, il diritto d'uso dello spazio adibito alla sosta per motivi di pubblico interesse;
  - j. corrispondere annualmente il CUP per l'occupazione dell'area adibita allo stazionamento del veicolo.

## **Art. 52 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune assume a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio adibito alla sosta.

## **Art. 53 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA**

1. Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno possedere entro la data di scadenza del bando i seguenti requisiti:
  - a. patente di guida;
  - b. aver compiuto i 18 anni di età alla data di presentazione della domanda;
  - c. conoscenza della lingua inglese almeno di livello base;
  - d. certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del vigente C.d.S.;
  - e. iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto presso la Camera di Commercio;
  - f. dichiarazione di impegno all'acquisto o alla disponibilità, in proprietà, leasing o noleggio a lungo termine, di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio, da perfezionare entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione da parte del Comune. In alternativa, è ammessa la presentazione di documentazione attestante la disponibilità anticipata del veicolo;
  - g. aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi;
  - h. essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento.
2. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, è indetta procedura di evidenza pubblica per titoli ed esami.
3. All'uopo è costituita una Commissione di concorso composta dal Responsabile del Servizio Suap (in qualità di Presidente), dal Comandante della Polizia Locale, da un dipendente del Servizio Cultura. Alla commissione partecipa come segretario verbalizzante un dipendente del Comune di Ginosa individuato con provvedimento di nomina della Commissione di concorso.
4. La valutazione dei titoli avverrà mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:
  - anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione - (max. 6 punti);
  - aver prestato servizio NCC in qualità di titolare, o sostituto alla guida, o collaboratore familiare, o autista dipendente presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio - punti 0,50 ad anno;
  - diploma di laurea - punti 4;
  - diploma di scuola media superiore - punti 3;
  - diploma di scuola media inferiore - punti 2;
  - disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicoli del tipo "Ape Calessino" o analogo: punti 1;
  - possesso di attestato in materia di accoglienza turistica: punti 1;
  - titoli, (titoli professionali specifici, ecc.), purché documentati – punti 0,50 a titolo per un massimo di punti 3.
5. L'esame consisterà in un colloquio nelle materie sotto elencate:

- a. conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente;
  - b. conoscenza della toponomastica locale, dei principali luoghi di attrazione turistica e siti storici del Comune e della Provincia;
  - c. conoscenza della lingua straniera.
6. La prova s'intenderà superata se il punteggio assegnato sarà superiore a 7/10.
  7. La Commissione, terminate le operazioni concorsuali, predispone la graduatoria, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e nella valutazione dei titoli, secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette al Servizio Suap per gli adempimenti consequenziali, fra cui l'approvazione formale della stessa e la richiesta di presentazione ai soggetti ammessi della documentazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza dall'assegnazione con contestuale esclusione dalla graduatoria concorsuale.
  8. A parità di punteggio, sono da considerarsi titoli preferenziali nella formulazione della graduatoria la minore età.
  9. Accertata la regolarità della documentazione pervenuta, il Responsabile del Suap provvederà al rilascio delle autorizzazioni in favore degli assegnatari aventi diritto.

#### **Art. 54 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Suap procede alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nei seguenti casi:
  - a. quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente Regolamento;
  - b. quando il titolare perda i requisiti morali;
  - c. quando venga accertato che il titolare abbia violato le condizioni di esercizio di cui agli articoli precedenti e quelle di cui all'autorizzazione rilasciata;
  - d. quando risultino accertate irregolarità delle posizioni assicurative e previdenziali di dipendenti del titolare dell'autorizzazione o di sostituti a tempo determinato dei dipendenti medesimi;
  - e. quando il titolare interrompa il servizio per un periodo superiore a 3 mesi continuativi senza giustificato motivo.
2. Gli accertamenti dei fatti che comportano la revoca dell'autorizzazione devono essere contestati tempestivamente all'interessato nel rispetto del principio del contraddittorio.

### **PARTE QUINTA – RISCIO'**

#### **Art. 55 – RISCIO'**

1. La presente parte si applica all'esercizio del servizio di trasporto di persone di tipo turistico ricreativo effettuato esclusivamente su percorsi predefiniti con delibera di G.C., su proposta del Comando di P.L., con velocipedi a tre o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo ed eventualmente dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. Le tariffe, rapportate ad ora o frazione di ora, e le condizioni di trasporto debbono essere

esposte sul mezzo in maniera ben visibile all'utente dall'esterno. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre le tabelle con le tariffe applicate nelle seguenti lingue: italiano, francese, tedesco ed inglese.

3. La prestazione del servizio non è obbligatoria. Tuttavia, atteso che il servizio è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
4. Non è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste pubblici.
5. È vietata altresì la circolazione sulle strade vietate ai sensi del Codice della Strada e delle altre norme sulla circolazione stradale.
6. L'esercizio del servizio è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal Suap.
7. È fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, fiscali e contributive, nonché di tutela dei beni architettonici e ambientali a carico del soggetto autorizzato.

#### **Art. 56 – CONTINGENTE NUMERICO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. L'esercizio del servizio di cui al presente capo, in quanto si caratterizza come servizio di tipo turistico-ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, non concorre al fabbisogno teorico di offerta per l'esercizio di servizi pubblici non di linea effettuato su strada del Comune di Ginosa
2. Il contingente numerico delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio turistico svolto con Risciò è definito con deliberazione di Giunta Comunale e secondo percorsi prestabiliti dalla stessa Giunta Comunale, su proposta del Suap di concerto con il Comando di P.L.
3. L'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a cura del competente Servizio Suap.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo sono rilasciate, con procedura ad evidenza pubblica, a titolari di impresa artigiana, iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i., e agli imprenditori privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti morali previsti dal presente Regolamento.
5. Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno possedere entro la data di scadenza del bando i seguenti requisiti:
  - a. patente di guida;
  - b. avere compiuto i 18 anni di età al momento della presentazione della domanda;
  - c. conoscenza della lingua inglese almeno di livello base;
  - d. dichiarazione di impegno all'acquisto o alla disponibilità, in proprietà, leasing o noleggio a lungo termine, di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio, da perfezionare entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione da parte del Comune. In alternativa, è ammessa la presentazione di documentazione attestante la disponibilità anticipata del veicolo.;
  - e. aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi;
  - f. essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento.

## **Art. 57 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA**

1. Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno possedere entro la data di scadenza del bando i seguenti requisiti:
  - patente di guida;
  - aver compiuto i 18 anni di età alla data di presentazione della domanda;
  - conoscenza della lingua inglese almeno di livello base;
  - certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del vigente C.d.S.;
  - iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto presso la Camera di Commercio;
  - essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
  - aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi;
  - essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.14 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, è indetta procedura di evidenza pubblica per titoli ed esami.
3. All'uopo è costituita una Commissione di concorso composta dal Responsabile del Servizio Suap (in qualità di Presidente), dal Comandante della Polizia Locale, da un dipendente del Servizio Cultura. Alla commissione partecipa come aggregato un esperto di lingua straniera come segretario verbalizzante un dipendente del Comune di Ginosa individuato con provvedimento di nomina della Commissione di concorso.
4. La valutazione dei titoli avverrà mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:
  - anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione - (max. 6 punti);
  - aver prestato servizio NCC in qualità di titolare, o sostituto alla guida, o collaboratore familiare, o autista dipendente presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio - punti 0,50 ad anno;
  - diploma di laurea - punti 4;
  - diploma di scuola media superiore - punti 3;
  - diploma di scuola media inferiore - punti 2;
  - disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicoli del tipo "Ape Calessino" o analogo: punti 1;
  - possesso di attestato in materia di accoglienza turistica: punti 1;
  - titoli, (titoli professionali specifici, ecc.), purché documentati – punti 0,50 a titolo per un massimo di punti 3.
5. L'esame consisterà in un colloquio nelle materie sotto elencate:
  - a. conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico di
  - b. noleggio con conducente;
  - c. conoscenza della toponomastica locale, dei principali luoghi di attrazione turistica e siti storici del Comune e della Provincia;
  - d. conoscenza della lingua straniera.
6. La prova s'intenderà superata se il punteggio assegnato sarà superiore a 7/10.
7. La Commissione, terminate le operazioni concorsuali, predisponde la graduatoria, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e nella valutazione dei titoli, secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette al Servizio Suap per gli adempimenti conseguenziali, fra cui l'approvazione

formale della stessa e la richiesta di presentazione ai soggetti ammessi della documentazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza dall'assegnazione con contestuale esclusione dalla graduatoria concorsuale.

8. A parità di punteggio, sono da considerarsi titoli preferenziali nella formulazione della graduatoria la minore età.
9. Accertata la regolarità della documentazione pervenuta, il Responsabile del Suap provvederà al rilascio delle autorizzazioni in favore degli assegnatari aventi diritto.
10. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è altresì subordinato alla indicazione, da parte del richiedente, del luogo di stazionamento dei veicoli su suolo pubblico, ove il veicolo sosta e rimane a disposizione dell'utenza, per il quale dovrà essere preventivamente acquisito, ed allegato all'istanza di partecipazione al bando, dai competenti Servizi dell'Amministrazione Comunale apposito nulla osta al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico.
11. In ogni caso, sussistendo motivi di pubblico interesse, è facoltà del Comune interdire l'uso di dette aree, nonché ordinare l'eventuale spostamento in altra zona previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

#### **Art. 58 - REQUISITI ESSENZIALI**

Ai fini del presente regolamento, sono considerati requisiti essenziali:

- a. il percorso, da svilupparsi interamente all'interno del territorio comunale;
- b. la finalità del servizio esclusivamente turistica, caratterizzata dall'inclusione nell'itinerario dei punti principali di attrazione turistica, culturale e monumentale della
- c. città, non in concorrenza con i servizi ordinari di linea;
- d. offerta indifferenziata al pubblico;
- e. itinerari, giorni, orari e frequenze predeterminate;
- f. tariffa libera predeterminata autonomamente dall'esercente del servizio, remunerativa di costi di svolgimento del servizio;
- g. organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione

#### **Art. 59 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio è svolto mediante l'offerta di prestazione di trasporto persone nel solo territorio comunale con finalità promozionali e turistiche, con l'utilizzo di Risciò.
2. L'itinerario, la definizione delle fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta, assentiti dal Comando di Polizia locale ed approvati dalla Giunta, saranno riportati negli atti della procedura ad evidenza pubblica.
3. Ciascuna sosta non deve essere inferiore a 15 minuti.

4. Il suddetto itinerario può subire delle modifiche ove richiesto da motivi di viabilità o altre esigenze dell'Amministrazione comunale.
5. Il costo della visita dei siti accessibili a pagamento è indicato nel bando.
6. Il servizio dovrà essere assicurato con assiduità e secondo orari e periodi che verranno stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.
7. Il servizio dovrà comunque essere assicurato nei giorni festivi e in occasione di eventi e/o ricorrenze che interessano la Città.
8. Il Risciò dovrà riportare sul parabrezza la scritta "Comune di Ginosa", e nella parte anteriore del tetto la scritta con la dicitura: "servizio visite turistiche".

#### **Art. 60 - AREA DI SOSTA - SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA**

1. usufruirà di uno spazio all'uopo indicato dall'amministrazione comunale ove provvedere allo stazionamento del veicolo adibito alla visita turistica.
2. L'area adibita allo stazionamento del veicolo e servizi annessi è soggetta al pagamento del Canone Unico patrimoniale – CUP.
3. Presso l'area adibita alla sosta, ove possibile, devono essere fornite anche informazioni in merito all'offerta turistica relativa al Comune e più in generale in riferimento all'intero ambito territoriale, e si potranno allestire pannelli promozionali e fornire eventuali gadget.
4. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali dépliant e brochure in italiano ed in altre lingue.

#### **Art. 61 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ASSEGNETARIO**

1. L'assegnatario deve assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per la corretta gestione del servizio, nel rispetto di tutte le norme vigenti di sicurezza, di igiene e di quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Egli è tenuto a:
  - a. munirsi di licenze di esercizio, autorizzazioni e di quant'altro necessario per la gestione del servizio che dovrà essere svolto, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità conseguente alla gestione medesima;
  - b. custodire l'area sosta assegnata con tutte le attrezzature incluse;
  - c. dotarsi di congrua assicurazione, a copertura di ogni rischio derivante dall'esercizio delle attività previste;
  - d. curare la perfetta pulizia dell'area assegnata e del veicolo adibito al servizio;
  - e. segnalare ai competenti uffici comunali eventuali criticità inerenti lo svolgimento

- del servizio;
- f. assicurare la manutenzione del veicolo e delle eventuali strutture installate nell'area di sosta;
  - g. rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
  - h. informare tempestivamente il Comune per tutti gli avvenimenti che pregiudicano il normale funzionamento programmato;
  - i. consentire in qualsiasi momento al Comune, su semplice comunicazione da inviare almeno 48 ore prima, il diritto d'uso dello spazio adibito alla sosta per motivi di pubblico interesse;
  - j. corrispondere annualmente il Canone Unico patrimoniale – CUP per l'occupazione dell'area adibita allo stazionamento del veicolo.

#### **Art. 62 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune assume a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio adibito alla sosta.

#### **Art. 63 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Suap procede alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nei seguenti casi:
  - a. quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente Regolamento;
  - b. quando il titolare perda i requisiti morali;
  - c. quando venga accertato che il titolare abbia violato le condizioni di esercizio di cui agli articoli precedenti e quelle di cui all'autorizzazione rilasciata;
  - d. quando risultino accertate irregolarità delle posizioni assicurative e previdenziali di dipendenti del titolare dell'autorizzazione o di sostituti a tempo determinato dei dipendenti medesimi;
  - e. quando il titolare interrompa il servizio per un periodo superiore a 3 mesi continuativi senza giustificato motivo.
2. Gli accertamenti dei fatti che comportano la revoca dell'autorizzazione devono essere contestati tempestivamente all'interessato nel rispetto del principio del contraddittorio.

### **PARTE SESTA – TRENINO GOMMATO**

#### **Art. 64 - TRENINO GOMMATO**

1. Il servizio di trasporto su strada di persone a mezzo di trenino gommato per finalità turistico-ricreative è disciplinato dalle leggi statali (in particolare il D.M. 15 marzo 2007 e la Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. Div6 637 17/23.40.08 del 04.07.2007, n. 55) in vigore nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il servizio di trasporto di cui al comma 1) deve essere svolto:
  - a. con l'impiego di trenino gommato munito di carta di circolazione e immatricolato secondo le norme del D.L.vo 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni;

- b. nel rispetto del contingente numerico di autorizzazioni che verrà definito con deliberazione di Giunta Comunale e secondo percorsi prestabiliti dalla stessa Giunta Comunale, su proposta del Comando di P.L.

#### **Art. 65 - CONTINGENTE NUMERICO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. L'esercizio del servizio di cui al presente capo, in quanto si caratterizza come servizio di tipo turistico-ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, non concorre al fabbisogno teorico di offerta per l'esercizio di servizi pubblici non di linea effettuato su strada del Comune di Ginosa
2. Il contingente numerico delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio turistico svolto con Risciò è definito con deliberazione di Giunta Comunale e secondo percorsi prestabiliti dalla stessa Giunta Comunale, su proposta del Suap di concerto con il Comando di P.L.
3. L'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a cura del competente Servizio Suap.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo sono rilasciate, con procedura ad evidenza pubblica, a titolari di impresa artigiana, iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i., e agli imprenditori privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti morali previsti dal presente Regolamento.
5. Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno possedere entro la data di scadenza del bando i seguenti requisiti:
  - a. patente di guida;
  - b. avere compiuto i 18 anni di età al momento della presentazione della domanda;
  - c. conoscenza della lingua inglese almeno di livello base;
  - d. dichiarazione di impegno all'acquisto o alla disponibilità, in proprietà, leasing o noleggio a lungo termine, di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio, da perfezionare entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione da parte del Comune. In alternativa, è ammessa la presentazione di documentazione attestante la disponibilità anticipata del veicolo;
  - e. aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi;
  - f. essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 66 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA**

1. Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno possedere entro la data di scadenza del bando i seguenti requisiti:
  - patente di guida;
  - aver compiuto i 18 anni di età alla data di presentazione della domanda;
  - conoscenza della lingua inglese almeno di livello base;
  - certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del vigente C.d.S.;
  - iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea"

- tenuto presso la Camera di Commercio;
- essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
  - aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi;
  - essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.14 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, è indetta procedura di evidenza pubblica per titoli ed esami.
  3. All'uopo è costituita una Commissione di concorso composta dal Responsabile del Servizio Suap (in qualità di Presidente), dal Comandante della Polizia Locale, da un dipendente del Servizio Cultura.
  4. Alla commissione partecipa come aggregato un esperto di lingua straniera, come segretario verbalizzante un dipendente del Comune di Ginosa individuato con provvedimento di nomina della Commissione di concorso.
  5. La valutazione dei titoli avverrà mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:
    - anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (max. 6 punti):
    - aver prestato servizio NCC in qualità di titolare, o sostituto alla guida, o collaboratore familiare, o autista dipendente presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio - punti 0,50 ad anno;
    - diploma di laurea - punti 4;
    - diploma di scuola media superiore - punti 3;
    - diploma di scuola media inferiore - punti 2;
    - disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicoli del tipo "Ape Calessino" o analogo: punti 1;
    - possesso di attestato in materia di accoglienza turistica: punti 1;
    - titoli, (titoli professionali specifici, ecc.), purché documentati – punti 0,50 a titolo per un massimo di punti 3.
  6. L'esame consisterà in un colloquio nelle materie sotto elencate:
    - a. conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente;
    - b. conoscenza della toponomastica locale, dei principali luoghi di attrazione turistica e siti storici del Comune e della Provincia;
    - c. conoscenza della lingua straniera.
  7. La prova s'intenderà superata se il punteggio assegnato sarà superiore a 7/10.
  8. La Commissione, terminate le operazioni concorsuali, predisponde la graduatoria, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e nella valutazione dei titoli, secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette al Servizio Suap per gli adempimenti conseguenziali, fra cui l'approvazione formale della stessa e la richiesta di presentazione ai soggetti ammessi della documentazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza dall'assegnazione con contestuale esclusione dalla graduatoria concorsuale.
  9. A parità di punteggio, sono da considerarsi titoli preferenziali nella formulazione della graduatoria la minore età.
  10. Accertata la regolarità della documentazione pervenuta, il Responsabile del Sua provvederà al rilascio delle autorizzazioni in favore degli assegnatari aventi diritto.
  11. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è altresì subordinato alla indicazione, da parte del richiedente, del luogo di stazionamento dei veicoli su suolo pubblico, ove il veicolo sosta e rimane a disposizione dell'utente, per il quale dovrà essere preventivamente acquisito, ed allegato all'istanza di

partecipazione al bando, dai competenti Servizi dell'Amministrazione Comunale apposito nulla osta al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico.

12. In ogni caso, sussistendo motivi di pubblico interesse, è facoltà del Comune interdire l'uso di dette aree, nonché ordinare l'eventuale spostamento in altra zona previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

#### **Art. 67 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio è svolto mediante l'offerta di prestazione di trasporto persone nel solo territorio comunale con finalità promozionali e turistiche, con l'utilizzo di Risciò.
2. L'itinerario, la definizione delle fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta, assentiti dal Comando di Polizia locale ed approvati dalla Giunta, saranno riportati negli atti della procedura ad evidenza pubblica.
3. Ciascuna sosta non deve essere inferiore a 15 minuti.
4. Il suddetto itinerario può subire delle modifiche ove richiesto da motivi di viabilità o altre esigenze dell'Amministrazione comunale.
5. Il costo della visita dei siti accessibili a pagamento è indicato nel bando.
6. Il servizio dovrà essere assicurato con assiduità e secondo orari e periodi che verranno stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.
7. Il servizio dovrà comunque essere assicurato nei giorni festivi e in occasione di eventi e/o ricorrenze che interessano la Città.
8. Il Risciò dovrà riportare sul parabrezza la scritta "Comune di Ginosa", e nella parte anteriore del tetto la scritta con la dicitura: "servizio visite turistiche".

#### **Art. 68- REQUISITI ESSENZIALI**

1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati requisiti essenziali:
  - a. il percorso, da svilupparsi interamente all'interno del territorio comunale;
  - b. la finalità del servizio esclusivamente turistica, caratterizzata dall'inclusione nell'itinerario dei punti principali di attrazione turistica, culturale e monumentale della
  - c. città, non in concorrenza con i servizi ordinari di linea;
  - d. offerta indifferenziata al pubblico;
  - e. itinerari, giorni, orari e frequenze predeterminate;
  - f. tariffa libera predeterminata autonomamente dall'esercente del servizio, remunerativa di costi di svolgimento del servizio;
  - g. organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione

#### **Art. 69 - AREA DI SOSTA - SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA**

1. L'assegnatario usufruirà di uno spazio all'uopo indicato dall'amministrazione comunale ove provvedere allo stazionamento del veicolo adibito alla visita turistica.
2. L'area adibita allo stazionamento del veicolo e servizi annessi è soggetta al pagamento del Canone Unico patrimoniale – CUP.
3. Presso l'area adibita alla sosta, ove possibile, devono essere fornite anche informazioni in merito all'offerta turistica relativa al Comune e più in generale in riferimento all'intero ambito territoriale, e si potranno allestire pannelli promozionali e fornire eventuali gadget.

4. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali dépliant e brochure in italiano ed in altre lingue.

#### **ART. 70 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO**

1. L'assegnatario deve assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per la corretta gestione del servizio, nel rispetto di tutte le norme vigenti di sicurezza, di igiene e di quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Egli è tenuto a:
  - a. munirsi di licenze di esercizio, autorizzazioni e di quant'altro necessario per la gestione del servizio che dovrà essere svolto, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità conseguente alla gestione medesima;
  - b. custodire l'area sosta assegnata con tutte le attrezzature incluse;
  - c. dotarsi di congrua assicurazione, a copertura di ogni rischio derivante dall'esercizio delle attività previste;
  - d. curare la perfetta pulizia dell'area assegnata e del veicolo adibito al servizio;
  - e. segnalare ai competenti uffici comunali eventuali criticità inerenti lo svolgimento del servizio;
  - f. assicurare la manutenzione del veicolo e delle eventuali strutture installate nell'area di
  - g. sosta;
  - h. rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
  - i. informare tempestivamente il Comune per tutti gli avvenimenti che pregiudicano il normale funzionamento programmato;
  - j. consentire in qualsiasi momento al Comune, su semplice comunicazione da inviare almeno 48 ore prima, il diritto d'uso dello spazio adibito alla sosta per motivi di pubblico interesse;
  - k. corrispondere annualmente il Canone Unico patrimoniale – CUP per l'occupazione dell'area adibita allo stazionamento del veicolo.

#### **Art. 71 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune assume a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio adibito alla sosta.

#### **Art. 72 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Suap procede alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nei seguenti casi:
  - a. quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente Regolamento;
  - b. quando il titolare perda i requisiti morali;
  - c. quando venga accertato che il titolare abbia violato le condizioni di esercizio di cui agli articoli precedenti e quelle di cui all'autorizzazione rilasciata;
  - d. quando risultino accertate irregolarità delle posizioni assicurative e previden-

- ziali di dipendenti del titolare dell'autorizzazione o di sostituti a tempo determinato dei dipendenti medesimi;
- e. quando il titolare interrompa il servizio per un periodo superiore a 3 mesi continuativi senza giustificato motivo.
2. Gli accertamenti dei fatti che comportano la revoca dell'autorizzazione devono essere contestati tempestivamente all'interessato nel rispetto del principio del contraddittorio.

### **Art. 73 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ATTIVITA'**

1. Il titolare del servizio, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivanti dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale.
2. Il titolare del servizio è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, per la responsabilità civile.
3. La guida del mezzo potrà essere affidata anche a personale dipendente maggiorenne, esperto e qualificato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune, unitamente agli estremi dei titoli abilitanti alla guida previsti dalla normativa vigente.
4. I dispositivi di sicurezza dovranno essere tenuti sempre in condizione di piena efficienza.
5. È vietato l'impiego di generatori di corrente e amplificatori sonori.
6. Il titolare dell'attività è responsabile della custodia delle attrezzature, sia durante gli orari di funzionamento, che in quelli di chiusura.
7. Prima di iniziare l'attività, il titolare dell'attività dovrà comunicare al Comune gli orari giornalieri nonché i giorni di funzionamento del servizio. Dovrà, inoltre, comunicare le tariffe applicate al pubblico.
8. È fatto obbligo di esporre le tariffe del servizio.
9. Dovrà, inoltre, tenere a disposizione un estintore e una cassetta di pronto soccorso.
10. Il mezzo e tutte le strutture complementari dovranno essere tenuti sempre in condizioni di perfetta efficienza, decoro, pulizia e sanificazione.

## **PARTE SETTIMA - NAVETTA TURISTICA**

### **Art. 74 – NAVETTA TURISTICA**

1. Ai sensi del Decreto 9 ottobre 2015, n.193, la "Navetta Turistica" è considerata un veicolo atipico ai sensi dell'art.59 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Si definisce "Navetta Turistica" il veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non

superiori ad 8, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo.

3. Il servizio di trasporto di cui al comma 1 deve essere svolto con l'impiego di veicoli categoria L6 munito di carta di circolazione e immatricolato secondo le norme del D. Lgs 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., esclusivamente secondo un percorso prestabilito con deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Comando di P.L..
4. Oltre al percorso saranno definite le fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta.
5. L'esercizio di attività turistica di trasporto di persone con Navetta Turistica è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione per prestazione di trasporto persone con finalità promozionali e turistiche, rilasciata dal Comune, la cui validità è limitata al territorio comunale; ogni autorizzazione e/o atto di assenso inerente e o comunque riconducibile allo svolgimento del servizio fuori dal percorso stabilito è privo di efficacia.
6. L'autorizzazione verrà rilasciata dopo l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, in osservanza della direttiva U.E. 123/2006 (in particolare art.12) per il rispetto delle regole di trasparenza e imparzialità nella scelta dei soggetti affidatari.
7. La durata dell'affidamento del servizio non può eccedere i cinque anni dalla data di autorizzazione rilasciata dal Comune.

#### **Art. 75 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Il rilascio di autorizzazioni avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica con l'osservanza dei principi di imparzialità, favor participationis, pubblicità, trasparenza.
2. L'assegnazione del servizio turistico di trasporto su strada di persone a mezzo di Navetta Turistica è soggetta a contingentamento e, più in generale, ad ogni prescrizione contenuta nel bando di gara.
3. Oltre ai requisiti per la partecipazione alla procedura di gara previsti dalla normativa vigente, il bando dovrà prevedere la presentazione, da parte dei partecipanti, di idonea documentazione che dimostri la proprietà o la disponibilità del mezzo del tipo "Navetta Turistica".

#### **Art. 76 - REQUISITI ESSENZIALI**

1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati requisiti essenziali:
  - a. il percorso, da svilupparsi interamente all'interno del territorio comunale;
  - b. la finalità del servizio esclusivamente turistica, caratterizzata dall'inclusione nell'itinerario dei punti principali di attrazione turistica, culturale e monumentale della città, non in concorrenza con i servizi ordinari di linea;
  - c. offerta indifferenziata al pubblico;
  - d. itinerari, giorni, orari e frequenze predeterminate;
  - e. tariffa libera predeterminata autonomamente dall' esercente del servizio, remunerativa di costi di svolgimento del servizio;
  - f. organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione.

## **Art. 77 - CONTINGENTE NUMERICO**

1. Il contingente numerico delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio turistico svolto con Navetta Turistica verrà definito con deliberazione di Giunta Comunale e secondo percorsi prestabiliti dalla stessa Giunta Comunale, su proposta del Suap di concerto con il Comando di P.L.
2. Le autorizzazioni saranno ripartite tra le seguenti categorie:
  - a. 80% a favore di persone fisiche non titolari di autorizzazione di NCC - noleggio con conducente e non appartenenti alla categoria indicata al punto b);
  - b. 20% a favore di imprese in forma societaria o individuale non titolari di autorizzazione di noleggio con conducente che abbiano come scopo d'impresa, tra l'altro, il noleggio con conducente;
  - c. Se nella categoria di cui al punto b) non vi fosse alcun partecipante, l'Amministrazione si riserva di assegnare le relative autorizzazioni alle persone fisiche appartenenti alla categoria a).
3. L'aspirante potrà concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione individuata in una delle categorie suddette.

## **Art. 78 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA**

1. Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno possedere entro la data di scadenza del bando i seguenti requisiti:
  - patente di guida;
  - aver compiuto i 18 anni di età alla data di presentazione della domanda;
  - conoscenza della lingua inglese almeno di livello base;
  - certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del vigente C.d.S.;
  - iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto presso la Camera di Commercio;
  - dichiarazione di impegno all'acquisto o alla disponibilità, in proprietà, leasing o noleggio a lungo termine, di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio, da perfezionare entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione da parte del Comune. In alternativa, è ammessa la presentazione di documentazione attestante la disponibilità anticipata del veicolo;
  - aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi;
  - essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento.
2. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, è indetta procedura di evidenza pubblica per titoli ed esami.
3. All'uopo è costituita una Commissione di concorso composta dal Responsabile del Servizio Suap (in qualità di Presidente), dal Comandante della Polizia Locale, da un dipendente del Servizio Cultura. Alla commissione partecipa come aggregato un esperto di lingua straniera come segretario verbalizzante un dipendente del Comune di Ginosa individuato con provvedimento di nomina della Commissione di concorso. La valutazione dei titoli avverrà mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:
  - anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (max. 6 punti):

- aver prestato servizio NCC in qualità di titolare, o sostituto alla guida, o collaboratore familiare, o autista dipendente presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio - punti 0,50 ad anno;
  - diploma di laurea - punti 4;
  - diploma di scuola media superiore - punti 3;
  - diploma di scuola media inferiore - punti 2;
  - disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicoli del tipo "Ape Calessino" o analogo: punti 1;
  - possesso di attestato in materia di accoglienza turistica: punti 1;
  - titoli, (titoli professionali specifici, ecc.), purché documentati – punti 0,50 a titolo per un massimo di punti 3.
4. L'esame consisterà in un colloquio nelle materie sotto elencate:
    - a. conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente;
    - b. conoscenza della toponomastica locale, dei principali luoghi di attrazione turistica e siti storici del Comune e della Provincia;
    - c. conoscenza della lingua straniera.
  5. La prova s'intenderà superata se il punteggio assegnato sarà superiore a 7/10.
  6. La Commissione, terminate le operazioni concorsuali, predispone la graduatoria, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e nella valutazione dei titoli, secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette al Servizio Suap per gli adempimenti conseguenziali, fra cui l'approvazione formale della stessa e la richiesta di presentazione ai soggetti ammessi della documentazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza dall'assegnazione con contestuale esclusione dalla graduatoria concorsuale.
  7. A parità di punteggio, sono da considerarsi titoli preferenziali nella formulazione della graduatoria la minore età.
  8. Accertata la regolarità della documentazione pervenuta, il Responsabile del Suap provvederà al rilascio delle autorizzazioni in favore degli assegnatari aventi diritto.
  9. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è altresì subordinato alla indicazione, da parte del richiedente, del luogo di stazionamento dei veicoli su suolo pubblico, ove il veicolo sosta e rimane a disposizione dell'utenza, per il quale dovrà essere preventivamente acquisito, ed allegato all'istanza di partecipazione al bando, dai competenti Servizi dell'Amministrazione Comunale apposito nulla osta al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico.
  10. In ogni caso, sussistendo motivi di pubblico interesse, è facoltà del Comune interdire l'uso di dette aree, nonché ordinare l'eventuale spostamento in altra zona previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

#### **Art. 79 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

1. Il servizio è svolto mediante l'offerta di prestazione di trasporto persone nel solo territorio comunale con finalità promozionali e turistiche, con l'utilizzo di veicolo elettrico avente le caratteristiche tecniche individuate dalla categoria internazionale L6, art. 47 del C.d.S.
2. L'itinerario, la definizione delle fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta,

3. approvati dalla Giunta, saranno riportati negli atti della procedura ad evidenza pubblica.
4. Ciascuna sosta non deve essere inferiore a 15 minuti.
5. Il suddetto itinerario può subire delle modifiche ove richiesto da motivi di viabilità o altre esigenze dell'Amministrazione comunale.
6. Il costo della visita dei siti accessibili a pagamento è indicato nel bando.
7. Il servizio dovrà essere assicurato con assiduità e secondo orari e periodi che verranno stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.
8. Il servizio dovrà comunque essere assicurato nei giorni festivi e in occasione di eventi e/o ricorrenze che interessano la Città.
9. La Navetta Turistica dovrà riportare sul parabrezza la scritta "Comune di Ginosa", e, nella parte anteriore del tetto, la scritta con la dicitura: "servizio visite turistiche".
10. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali dépliant e brochure in italiano ed in altre lingue.

#### **Art. 80 - AREE DI SOSTA – SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA**

1. L'assegnatario usufruirà di uno spazio all'uopo indicato dall'amministrazione comunale ove provvedere allo stazionamento del veicolo adibito alla visita turistica.
2. L'area adibita allo stazionamento del veicolo e servizi annessi è soggetta al pagamento del CUP
3. - Codice Unico Patrimoniale.
4. Presso l'area adibita alla sosta, ove possibile, devono essere fornite anche informazioni in merito all'offerta turistica relativa al Comune e più in generale in riferimento all'intero ambito territoriale, e si potranno allestire pannelli promozionali e fornire eventuali gadget.
5. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali depliant e brochure in italiano ed in altre lingue.

#### **Art. 81 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO**

1. L'assegnatario deve assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per la corretta gestione del servizio, nel rispetto di tutte le norme vigenti di sicurezza, di igiene e di quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Egli è tenuto a:

- a. munirsi di licenze di esercizio, autorizzazioni e di quant'altro necessario per la gestione del servizio che dovrà essere svolto, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità conseguente alla gestione medesima;
- b. custodire l'area sosta assegnata con tutte le attrezzature incluse;
- c. dotarsi di congrua assicurazione, a copertura di ogni rischio derivante dall'esercizio delle attività previste;
- d. curare la perfetta pulizia dell'area assegnata e la pulizia e sanificazione del veicolo adibito al servizio;
- e. segnalare ai competenti uffici comunali eventuali criticità inerenti lo svolgimento del servizio;
- f. assicurare la manutenzione del veicolo e delle eventuali strutture installate nell'area di sosta;
- g. rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- h. informare tempestivamente il Comune per tutti gli avvenimenti che pregiudicano il normale funzionamento programmato;
- i. consentire in qualsiasi momento al Comune, su semplice comunicazione da inviare almeno 48 ore prima, il diritto d'uso dello spazio adibito alla sosta per motivi di pubblico interesse;
- j. corrispondere annualmente la TOSAP per l'occupazione dell'area adibita allo stazionamento del veicolo.

#### **Art. 82 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune assume a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio adibito alla sosta.

#### **ART. 83 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Suap procede alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nei seguenti casi:
  - a. quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente Regolamento;
  - b. quando il titolare perda i requisiti morali;
  - c. quando venga accertato che il titolare abbia violato le condizioni di esercizio di cui agli articoli precedenti e quelle di cui all'autorizzazione rilasciata;
  - d. quando risultino accertate irregolarità delle posizioni assicurative e previdenziali di dipendenti del titolare dell'autorizzazione o di sostituti a tempo determinato dei dipendenti medesimi;
  - e. quando il titolare interrompa il servizio per un periodo superiore a 3 mesi continuativi senza giustificato motivo.
2. Gli accertamenti dei fatti che comportano la revoca dell'autorizzazione devono essere contestati tempestivamente all'interessato nel rispetto del principio del contraddittorio.

#### **Art. 84 – SANZIONI**

1. L'accertamento formale delle violazioni regolamentari è di competenza esclusiva della Polizia Locale che inoltrerà rapporto scritto al Responsabile SUAP, per l'applicazione delle sanzioni
2. In aggiunta alle sanzioni principali previste in relazione alle diverse fattispecie contemplate dal presente Regolamento si applica anche la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, opportunamente graduata dal Suap.

## **PARTE OTTAVA – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 85 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale, a termini di legge, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.